

IN QUESTO NUMERO

1. Dal 1° gennaio 2020 detrazione IRPEF per spese mediche ed altri oneri ammessa solo se utilizzate modalità di pagamento tracciabili .
2. Legge Finanziaria 2020 (Art. 1, comma 503): Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
3. Misura 10.
4. Misura 11.
5. Indennizzi per maltempo in Emilia Romagna: via alle richieste di rimborso da privati e imprese. Domande entro il 2 marzo. Bandi online.
6. Reddito di inclusione – rivalutazione importo.

1) Dal 1° gennaio 2020 detrazione IRPEF per spese mediche ed altri oneri ammessa solo se utilizzate modalità di pagamento tracciabili.



(Immagine tratta dal sito theitaliantimes.it)

Con il comma 679 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 è stato introdotto **dal 1 gennaio 2020** l'obbligo di effettuare i pagamenti relativi alle spese detraibili ai fini Irpef con metodi di pagamento tracciabili. Il mancato rispetto della disposizione ne preclude il riconoscimento nella dichiarazione dei redditi.

La detrazione irpef del 19% è pertanto riconosciuta **soltanto** se la spesa è pagata con carte di debito, di credito o prepagate, bonifici bancari o postali, assegni bancari e circolari. **E' esclusa nel caso di pagamento in contanti.**

Uniche eccezioni al vincolo del pagamento tracciato, contenute nel comma 680, sono riservate all'acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN che possono ancora essere pagate col contante.

L'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti in merito alla documentazione **da produrre e conservare** al fine del riconoscimento della detrazione. Si ritiene opportuno che venga allegata al documento di spesa anche la ricevuta di pagamento che può essere la ricevuta o l'estratto della carta di debito/credito, la copia del bonifico bancario/postale o qualsiasi altra prova documentale attestante l'avvenuto pagamento con modalità tracciabile (es. estratto conto bancario).

Si auspica anche un chiarimento relativo alla dovuta corrispondenza dell'intestazione della carta di debito/credito o del conto dal quale si effettuano i pagamenti con l'intestatario del documento di spesa.

In attesa dei dovuti chiarimenti richiesti all'Agenzia delle Entrate, per evitare di perdere possibili detrazioni, è consigliabile utilizzare comunque modalità di pagamento tracciato e che il conto o la carta di effettuazione del pagamento abbia nell'intestazione il soggetto fruitore della detrazione.

(E. Cricca)



(Immagine tratta dal sito theitalianfimes.it)

2) Legge Finanziaria 2020 (Art. 1, comma 503): Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

La **legge finanziaria 2020** ripropone, con alcune differenze, l'esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) già riconosciuto dalle leggi di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) e per il 2018 (legge n. 205/2017). L'attuale legge di bilancio riconosce ai **coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all'INPS nel corso del 2020, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 24 mesi di attività.**

L'agevolazione spetta solo per due anni, a differenza dell'analogha misura applicabile in favore dei nuovi iscritti nel 2017 e nel 2018 che prevedeva uno sgravio di durata quinquennale (totale per i primi tre anni e parziale per gli ultimi due anni). Da sottolineare inoltre che essa riguarda i giovani agricoltori che si iscriveranno all'INPS nel 2020: nessuna agevolazione viene invece riconosciuta a coloro che si sono iscritti per la prima volta nel 2019, non essendo previsto alcun effetto retroattivo della norma.

L'esonero riguarda **esclusivamente** i contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello IAP. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, quali quelli relativi alla maternità ed all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti).

L'esonero dei contributi pensionistici non incide sulla misura del trattamento pensionistico che continua ad essere calcolato sull'ordinaria aliquota di computo. Lo **sgravio non è cumulabile**, per espressa previsione di legge, **"con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento"**. Si tenga presente al riguardo che a partire dal 2018 l'aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche è pari al 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (CD e IAP), senza differenze di età o collocazione geografica (zone svantaggiate). Non ci sono, al momento, altre tipologie di riduzioni contributive per i lavoratori agricoli autonomi oltre a quella in commento.

L'agevolazione è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cd. **regime "de minimis"**, che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20.000 euro in tre esercizi finanziari (25.000 in presenza di alcune condizioni).

Si ricorda, in particolare, che l'Istituto previdenziale ha avuto modo di precisare che **per l'ammissione al beneficio rileva soltanto che il giovane agricoltore non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola**

in qualità di capo del nucleo familiare coltivatore diretto per cui chiede l'iscrizione. E così un nuovo coltivatore diretto under 40 può essere ammesso al beneficio contributivo anche se ha fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di coadiuvante familiare, a prescindere dalla circostanza che i componenti (del vecchio e del nuovo nucleo) siano gli stessi; per l'accesso al beneficio è inoltre necessario che la nuova iscrizione del giovane agricoltore si accompagni alla realizzazione di una "nuova forma imprenditoriale agricola".

3) Misura 10.

Sono stati approvati i seguenti bandi relativi alle misure 10 per l'anno 2020.

Precisamente le operazioni

- **10.1.09** Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario.

Possono accedere al contributo tutti gli imprenditori iscritti in anagrafe delle aziende agricole e che dispongono di un fascicolo debitamente validato.

L'operazione di durata decennale prevede

A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare;

B) Conservazione di siepi e/o boschetti;

C) Conservazione di stagni, laghetti;

D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

Percepiscono il contributo pari a:

- **0,08 €/mq/anno** la conservazione di piantate e/alberi isolati o in filare e la conservazione di siepi e boschetti;

- **0,10 €/mq/anno** le operazioni relative alla conservazione di stagni e laghetti e maceri, risorgive fontanili.

E' ammessa a contributo una superficie di cui agli elementi naturali indicati fino al 20% della SAU aziendale.

Alla domanda vanno allegate una relazione anche aziendale relativa agli elementi oggetto di impegno e una mappa con indicati gli elementi.

- **10.1.10** Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.

Possono accedere al contributo tutti gli imprenditori iscritti in anagrafe delle aziende agricole e che dispongono di un fascicolo debitamente validato.

L'operazione di durata ventennale prevede due tipologie di impegno:

F1 macchia e radura

F1 prati umidi

F2 Ambienti Variamente strutturati

Nuovi impegni sono ammessi esclusivamente per le zone di pianura.

Il sostegno erogato per vent'anni è pari a 1500,00 €/ha per la sottooperazione F1 prati umidi e 1000,00 €/ha per le sottooperazioni F1 macchia e radura e F2.

Unitamente alla domanda va presentato un elaborato tecnico, corredato copia della planimetria catastale sulla quale sono indicate le superfici interessate.

Per entrambe le operazioni **10.1.09** e **10.1.10** ricordiamo che gli impegni partono dal 01.01.2020 di conseguenza l'azienda deve essere in possesso dei requisiti a partire da tale data.

Le domande per l'accesso possono essere presentate fino al **28 febbraio 2020**.

L'azienda ha l'obbligo della tenuta di schede di registrazione delle operazioni tecniche effettuate annualmente, che vanno sottoscritte dal richiedente e dall'eventuale tecnico incaricato, la mancanza delle schede o l'omessa registrazione delle operazioni è soggetta a sanzioni.

(A. Caprara)

4) Misura 11.

Sono stati approvati i seguenti bandi relativi alle misure 11 per l'anno 2020.

Precisamente le operazioni **11.1.01 Conversione a pratiche e metodi biologici** e **11.2.01 Mantenimento pratiche e metodi biologici**.

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

L'operazione ha durata **quinquennale** con inizio al **1 gennaio 2020** e gli aderenti devono essere iscritte al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica per il rispetto delle norme tecniche e di coltivazione; la notifica di prima iscrizione al sistema di controllo o la variazione di notifica con indicazione completa delle superfici deve essere effettuata entro il 30 gennaio 2020.

Fra gli obblighi è richiesto il controllo e la regolazione strumentale volontaria delle attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci.

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggera e di colture destinate all'alimentazione animale, la maggiorazione viene concessa per le superfici che determinano un rapporto UBA/ha e colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 1 in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna, alle eventuali altre superfici è assegnato il contributo delle foraggere.

Per le aziende che aderiscono all'operazione 11.1.01 gli importi relativi all'introduzione sono pagati per i primi 3 anni nei due successivi la liquidazione verrà effettuata con i valori del mantenimento.

Le domande di sostegno devono essere presentate **entro il 28 febbraio**.

Per maggiori informazioni fare riferimento direttamente agli uffici.

(A. Caprara)



5) Indennizzi per maltempo in Emilia Romagna: via alle richieste di rimborso da privati e imprese. Domande entro il 2 marzo. Bandi online.

Episodi di maggio, giugno e piogge intense di novembre 2019 - contributi fino all'80% per le abitazioni principali e al 50% per le seconde case. Alle imprese fino a 450 mila euro.

Sono tre gli eventi meteorologici eccezionali ai quali si riferiscono i rimborsi: l'ondata di

maltempo eccezionale che ha interessato tutte le province della Regione nel mese di maggio, causando tra l'altro all'alluvione di Villafranca a Forlì; quella del 22 giugno che ha colpito in particolare le province di Reggio Emilia, Modena e Bologna e le piogge intense del mese di novembre da Piacenza a Rimini, compresa la rotta dell'Idice, nel bolognese.

Per ciascuno di questi eventi è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale da parte del Governo, su richiesta della Regione: è la condizione necessaria ad attivare la procedura dei rimborsi dei danni.

C'è tempo **fino al 2 marzo** prossimo per presentare **domanda di rimborso**, accompagnata da relativa perizia asseverata.

Per le abitazioni principali, gli indennizzi potranno coprire fino all'80% dei danni nel limite massimo di 150 mila euro; il tetto potrà salire fino a un massimo di 187 mila 500 euro per le case distrutte o da delocalizzare, destinate ad abitazioni principali del proprietario alla data dell'evento, con l'aggiunta di 10 mila euro "una tantum" per le demolizioni, se necessarie.

Per le seconde case il contributo potrà invece arrivare fino al 50% e comunque nel limite massimo di 150 mila euro.

In entrambi i casi, per danni superiori a 10 mila euro, alla domanda deve essere allegata una perizia asseverata.

Per quanto riguarda le attività produttive, i contributi potranno essere assegnati fino a un tetto massimo di 450 mila euro per ogni sede danneggiata. Il rimborso verrà concesso fino al 50% del valore minimo tra la stima della perizia asseverata che l'impresa deve fornire e il costo effettivamente sostenuto o da sostenere, se minore.

La percentuale salirà all'80% solo per il ripristino o sostituzione di macchinari, attrezzature, arredi o acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Dal 2 marzo ed entro i 4 mesi successivi, i Comuni provvederanno all'istruttoria controllando le istanze pervenute. Gli elenchi delle domande ammissibili, con il relativo ammontare finanziario richiesto, saranno quindi comunicati al Dipartimento della protezione civile per ottenere l'apposito stanziamento e procedere alle liquidazioni.

Le spese ammesse a contributo.

I cittadini privati che hanno subito danni all'abitazione principale o alla seconda casa potranno chiedere gli indennizzi per il ripristino, la ricostruzione dell'abitazione distrutta o la sua delocalizzazione, la sistemazione o sostituzione di serramenti interni ed esterni, degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario ed elettrico, di ascensori montascale e beni mobili, non registrati, come arredi ed elettrodomestici.

Per le aziende, sono ammissibili anche le spese per il ripristino o la sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo e di beni mobili registrati strumentali all'esercizio dell'attività economica, oltre che a macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Per le aziende, sono ammissibili anche le spese per il ripristino o la sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo e di beni mobili registrati strumentali all'esercizio dell'attività economica, oltre che a macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Questi i link per scaricare i bandi:

<https://url.emr.it/ga663b7m>

oppure

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-pianie-atti-correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-di-maggio-del-22-giugno-e-di-novembre-del-2019-contributi-per-i-soggetti-privati-e-le-attivita-produttive/eventi-calamitosi-di-maggio-del-22-giugno-edi-novembre-del-2019-contributi-per-i-soggetti-privati-e-le-attivita-produttive>

(S. Casini)

6) Reddito di inclusione – rivalutazione importo.

Con messaggio n. 161 del 17/01/2020, l'I.N.P.S. ha provveduto a rivalutare gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali con particolare riferimento al Reddito di inclusione (Rel) ed alla Carta acquisti ordinaria.

Come si ricorderà, il cosiddetto **Reddito di Inclusione (Rel)** è una misura di contrasto alla povertà.

Il Rel si compone di due elementi: un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta Rel) ed un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà; il **progetto personalizzato è predisposto con il supporto dei servizi sociali del Comune** in rete con gli altri servizi territoriali nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà.

Il progetto è relativo a tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc. ...).

La misura di contrasto alla povertà è stata sostituita dal c.d. Reddito di Cittadinanza, infatti, stante il disposto di cui all'art. 13, decreto – legge 28 gennaio 2019, n. 4, istitutivo del reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, il **Reddito di Inclusione (Rei)** non può essere più richiesto a partire dal 1° marzo 2019, e dal successivo mese di aprile 2019 non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Per coloro ai quali il Rei sia stato riconosciuto in data anteriore ad aprile 2019 (con le domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito /Pensione di Cittadinanza.

Dall'accoglimento della eventuale domanda di Reddito / Pensione di Cittadinanza presentata dal soggetto interessato deriva la decadenza della domanda di Rei.

Il **Reddito di Inclusione** era commisurato, in prima applicazione alla soglia economica oggettiva di € 2.250,00, crescente secondo le condizioni del nucleo familiare:

Numero Componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250,00	€ 187,50
2	€ 3.532,50	€ 294,38
3	€ 4.590,00	€ 382,50
4	€ 5.535,00	€ 461,25
5	€ 6.412,50	€ 534,37
6 o più	€ 6.575,56	€ 547,96

Il messaggio I.N.P.S. n° 161/20 adegua, pertanto, i valori pregressi e ciò a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 278 del 27 novembre 2019), recante "Valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019".

In particolare:

A) Rivalutazione dell'importo dell'assegno sociale e del Reddito di Inclusione.

Il beneficio economico del Rel, come è noto, è soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all'ammontare annuo dell'assegno sociale, maggiorato del 10%; l'importo dell'assegno sociale è stato, quindi, rivalutato e, per l'anno 2020, è pari ad un valore annuo di € 5.977,79 che, maggiorato del 10%, equivale ad € 6.575,56; tale importo costituisce, pertanto, il valore massimo dell'ammontare del Reddito di Inclusione per l'anno 2020.

B) Perequazione ed aggiornamento dei valori soglia ISEE e dei trattamenti per l'accesso alla Carta acquisti ordinaria.

La misura delle soglie per l'accesso alla Carta acquisti ordinaria, ossia il valore ISEE e quello dei trattamenti e dei redditi previsti dal medesimo decreto, è aumentata, come segue:

- il valore dell'indicatore ISEE deve essere inferiore ad € 6.966,54 (tale valore rileva sia per la Carta acquisti minori che per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni);
- il valore dei redditi e dei trattamenti dei pensionati deve essere di importo inferiore a € 6.966,54 se il richiedente / titolare è di età compresa tra 65 anni e 69 anni o ad € 9.288,70 se il richiedente / titolare ha un'età non inferiore a 70 anni (tale valore rileva solo per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni).

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile: Massimo Mazzanti
Redazione: Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna